

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1973

#### Norme di sicurezza per gli autoveicoli

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 1965 al 1968, 37.000 italiani hanno perso la vita in seguito ad incidenti stradali. I feriti per la stessa causa, sono stati circa 900.000.

Ecco i dati forniti dalle statistiche ufficiali:

	INCIDENTI	MORTI	FERITI
1965 . . . .	308.206	8.990	217.533
1966 . . . .	305.857	8.904	213.206
1967 . . . .	310.814	9.381	221.601
1968 . . . .	322.000	9.809	224.033

Il quadro della situazione è notevolmente peggiore se si considera che il numero dei morti, riportato dalle statistiche ufficiali, tiene conto soltanto dei decessi avvenuti entro il settimo giorno da quello dell'incidente.

Nel periodo gennaio-ottobre 1969, ad esempio, i decessi oltre il settimo giorno hanno

rappresentato il 16,7 per cento dei decessi entro il settimo giorno. Da gennaio ad ottobre 1969, in realtà, i morti per incidenti stradali, che le statistiche ufficiali limitano a 7.657, sono stati 1.861 in più (9.518 in totale).

In base a tale più corretta valutazione, i morti — nel periodo 1965-1968 — sono stati circa 6.000 in più di quelli indicati dalle statistiche ufficiali (43.000 in totale): un tributo elevatissimo di lutti, di sangue, di mutilazioni, di energie perdute che impone interventi efficaci ed ormai improcrastinabili volti a porre un freno a questo autentico flagello ed articolati in due distinti settori: l'educazione del guidatore, le caratteristiche del veicolo onde quest'ultimo sia adeguato alle esigenze di una circolazione sempre più difficile e pericolosa. L'automobile, in sostanza, deve sempre più e sempre meglio costituire uno strumento di lavoro e sempre meno un oggetto di lusso ricco di inutili orna-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti o una mera esercitazione stilistica fine a se stessa.

A questo punto viene proposta l'adozione dei seguenti provvedimenti:

**serbatoi carburante:** dal 1° gennaio 1974 in tutte le auto nuove di fabbrica il serbatoio del carburante e la batteria degli accumulatori non possono essere posti nello stesso vano. A partire dalla stessa data, in tutti i tipi di veicoli il serbatoio deve essere costruito con materiale plastico.

Questa misura è consigliata dal gran numero di incendi sviluppatasi a bordo di vetture, specialmente del tipo utilitario, in cui il serbatoio del carburante e la batteria degli accumulatori sono installati in uno stesso spazio con la conseguenza che una scintilla dovuta a corto circuito ha potuto facilmente incendiare il carburante uscito dal serbatoio.

Poichè quest'ultimo, essendo metallico, è fonte esso stesso di scintille (per attrito) appare utile l'adozione di un serbatoio non metallico come quelli installati, con eccellenti risultati, sulle monoposto da corsa;

**estintori:** dal 1° gennaio 1974 ciascun autoveicolo in circolazione deve essere munito di estintore il cui agente chimico non abbia bisogno di ricarica periodica e che sia di efficacia immediata.

La presenza di un estintore è infatti il mezzo più idoneo per intervenire tempestivamente in caso di incendio (questa possibilità è data soprattutto agli eventuali soccorritori), ma gli estintori oggi generalmente adottati sono relativamente efficaci non soltanto a causa del loro modesto contenuto ma perchè quest'ultimo si esaurisce nel tempo costringendo l'automobilista a rinnovarlo periodicamente;

**cinture di sicurezza:** dal 1° gennaio 1974 tutte le nuove auto dovranno essere munite di cinture di sicurezza sui sedili anteriori. Esse dovranno essere del tipo a tre punti (a bandoliera e addominali).

Le cinture di sicurezza vanno considerate il solo elemento veramente efficace che la tecnica è in grado di offrire oggi con poca spesa e senza che siano necessarie particolari ristrutturazioni del veicolo.

Negli Stati Uniti e, dal 1° aprile di quest'anno anche in Francia, è obbligatorio in-

stallarle su tutti i veicoli nuovi di fabbrica mentre non esiste alcun obbligo di farne uso. Si ritiene, però, che la presenza delle cinture sia un buon incentivo a servirsene;

**sterzi telescopici o collassabili:** tutte le auto nuove di fabbrica prodotte dal 1° gennaio 1974, dovranno adottare sterzi del genere la cui presenza è indispensabile per ridurre le conseguenze dell'urto contro il volante,

**serbatoi carburante:** dal 1° gennaio 1974 tutte le auto nuove di fabbrica dovranno avere il serbatoio in materiale plastico e situato in vano diverso da quello dove è sistemata la batteria;

**porte:** tutte le auto nuove di fabbrica costruite dal 1° gennaio 1974 dovranno poter sopportare un carico di aperture di almeno 500 chilogrammi.

L'apertura delle porte per effetto di un urto frontale o laterale che abbia per conseguenza la deformazione della carrozzeria, rappresenta un altro pericolo per chi viaggia in auto.

L'esame e la valutazione di centinaia di migliaia di incidenti consente di affermare che si corrono molti più rischi ad essere proiettati fuori del veicolo che a restarvi.

Se ne sono convinti gli stessi piloti di automobili da corsa che ora fanno uso costante delle cinture nelle loro monoposto;

**parabrezza stratificati:** dal 1° gennaio 1974 tutte le auto nuove di fabbrica immesse in circolazione in Italia dovranno essere provviste di parabrezza di tipo stratificato. Poichè le auto costruite in Italia debbono già sottostare a questo obbligo (articolo 48 del codice stradale ed articolo 291 del regolamento di esecuzione) il provvedimento si intende esteso anche e soprattutto alle auto di importazione.

Il vetro stratificato di sicurezza si calcola abbia fatto diminuire drasticamente le ferite dovute ad urto contro il parabrezza e secondo testimonianze dei medici ha praticamente eliminato le operazioni di plastica facciale. Grazie al maggiore spessore del foglio di plastica interposto tra i due strati di vetro, non si hanno — in pratica — più ferite al collo e quelle al viso sono divenute trascurabili.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Dal 1° gennaio 1974 gli autoveicoli nuovi di fabbrica dovranno essere dotati:

a) di estintore antincendio a carica permanente e ad efficacia immediata;

b) di cinture di sicurezza per i sedili anteriori del tipo a tre punti;

c) di sterzi telescopici o collassabili;

d) di serbatoio carburante costruito in materiale plastico e sito in vano diverso da quello dove è situata la batteria degli accumulatori;

e) di portiere atte a sopportare un carico di apertura di almeno 500 Kg.

## Art. 2.

Le auto straniere importate in Italia dal 1° gennaio 1974 devono essere in possesso dei medesimi requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè di quelli previsti dall'articolo 48 del codice stradale e dall'articolo 291 del regolamento di esecuzione.